

ALLEGATO ALL'ACCORDO AZIENDALE DEL 02 febbraio 2022

Regolamentazione delle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato e/o stagionale (ex accordo del 2014 e 2019)

Oggi 02 febbraio 2022, presso la sede della Fondazione Teatro Regio di Parma si sono incontrati

per la Fondazione Teatro Regio di Parma il Direttore Generale Anna Maria Meo, la Responsabile Risorse Umane Marzia Maluberti e la Responsabile Ricerca e Selezione Laura Ghiani

e

la RSU nelle persone firmatarie assistite dalle Organizzazioni Sindacali di Categoria di Parma SLC-CGIL nella persona di Marcello Diego, FISTEL-CISL nella persona di Mattia Abati e USB-Lavoro Privato nella persona di Vincenzo Bruno

PREMESSO CHE:

- con Accordo Aziendale del 17 dicembre 2014 venivano definiti, tra l'altro, i criteri in base ai quali comporre le graduatorie del personale da assumere con contratti stagionali e/o a termine e le relative modalità per gestire le suddette assunzioni e graduatorie;
- con Accordo Aziendale dell'08 marzo 2019, passato un congruo periodo di applicazione e verifica dell'Accordo sopraccitato, si è ritenuto necessario aggiornare i criteri circa l'accesso alla graduatoria per il personale di nuova assunzione; il computo, i termini e l'efficacia delle rinunce; i termini per l'esclusione dalla graduatoria;

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

- A) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
- B) di ridefinire l'Accordo dell'08/03/2019 che tratta "CONTRATTI DI LAVORO DIPENDENTE A TERMINE E/O STAGIONALE" già citati nelle premesse, come segue

CONTRATTI DI LAVORO DIPENDENTE A TERMINE E/O STAGIONALE

- I. Per le assunzioni a tempo determinato si attingerà dalla graduatoria aggiornata di anno in anno, secondo l'ordine della stessa, di cui agli accordi citati in premessa;
- II. Una volta esaurita la graduatoria, permanendo fabbisogni occupazionali a termine e/o stagionali, la Fondazione ricorrerà all'assunzione di nuovo personale.
A detto nuovo personale, per quanto riguarda la facoltà di avvalersi del diritto di precedenza, si applicheranno le norme previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, art. 24 per i lavoratori stagionali.

In caso di eventuali riassunzioni effettuate in virtù del diritto di precedenza di cui sopra, la Fondazione darà priorità, a parità di mansione, a coloro che avranno svolto, il maggior periodo di lavoro presso la Fondazione (comprensivo di eventuali proroghe e/o successioni di contratti).

Il nuovo personale di cui al presente punto acquisirà il diritto all'inserimento in graduatoria, e quindi all'applicazione della specifica disciplina, dopo aver lavorato per almeno quattro mesi anche non continuativi, a decorrere dalla successiva chiamata lavorata previa valutazione positiva delle competenze acquisite durante il periodo di impiego e idoneità alla mansione nel reparto/settore. Il periodo lavorativo che gli verrà computato ai fini della graduatoria sarà quello complessivamente svolto fin dal primo mese lavorato.

III. La graduatoria sarà ridefinita di anno in anno aggiungendo: i periodi di lavoro effettuati nell'anno precedente, i nuovi lavoratori di cui al punto II che precede, e sempre in base ai criteri di anzianità citati negli accordi in premessa e richiamati nel presente accordo.

IV. A tutti i lavoratori che presteranno attività lavorativa con contratto a termine e/o stagionale presenti in graduatoria verrà riconosciuto il diritto di precedenza (senza che sia necessario l'espletamento di alcuna formalità) nelle future assunzioni a termine e/o stagionali per lo svolgimento delle medesime mansioni o di mansioni diverse per le quali tuttavia siano dimostrate le attitudini e le competenze necessarie, previo esaurimento della relativa graduatoria;

V. La chiamata in servizio dei lavoratori da parte dell'azienda dovrà essere fatta con un preavviso di almeno 30 giorni.

VI. 1) La terza rinuncia a prendere servizio (sia in caso di stipula di primo contratto, sia di successione di contratti) comporterà la decadenza dal diritto all'iscrizione nella graduatoria (cancellazione) dei lavoratori con contratto a termine/stagionale e quindi alla successiva chiamata.

2) Le chiamate in servizio effettuate dalla Fondazione e le eventuali rinunce con l'indicazione del periodo (inizio e termine) a cui le medesime si riferiscono dovranno essere documentate per iscritto (e-mail, raccomandata postale/a mano, PEC).

3) La rinuncia ad una proposta lavorativa di durata inferiore a 30 giorni non sarà considerata nel computo delle tre complessive e non darà diritto alla ridefinizione della graduatoria.

4) La rinuncia a prendere servizio non comporterà la decadenza dall'iscrizione nella graduatoria (conto delle rinunce) se la chiamata avviene senza il rispetto del termine di preavviso di cui al punto V, ma comporterà solo la decadenza dal diritto alla ridefinizione della stessa.

- 5) La rinuncia a prendere servizio non comporterà la decadenza dall'iscrizione nella graduatoria (conto delle rinunce) ma solo la decadenza alla ridefinizione della stessa considerando il periodo o i periodi proposti, se all'atto della chiamata:
- a) la rinuncia è motivata e debitamente documentata dalla condizione del lavoratore/lavoratrice che consentirebbe la fruizione, all'interno del periodo proposto, di congedo parentale (madre/padre), congedo ex legge 104, malattia e infortunio;
 - b) il lavoratore attesta, presentando contratto di assunzione o lettera di impegno all'assunzione, la sussistenza di altro rapporto di lavoro, coincidente in tutto o in parte con il periodo proposto dalla Fondazione.
- 6) La rinuncia a prendere servizio comporterà la decadenza definitiva dal diritto all'iscrizione nella graduatoria (cancellazione), se determinata dalla sussistenza di altro contratto di lavoro a tempo indeterminato decorso il relativo periodo di prova.
- 7) Le dimissioni volontarie rassegnate durante il periodo di lavoro che si sta svolgendo comporteranno la decadenza definitiva all'iscrizione in graduatoria (cancellazione).
- 8) Il lavoratore che ha avuto accesso al trattamento pensionistico (quiescenza) perde il diritto all'iscrizione in graduatoria (cancellazione).
- 9) Si conferma quanto già applicato nel passato e cioè che "Il lavoratore in graduatoria che al 31/12/2020, dalla prima applicazione della stessa – gennaio 2013 – non ha effettuato alcun periodo lavorativo in Fondazione, decadrà definitivamente dal diritto all'iscrizione (cancellazione) a decorrere dalla medesima data del 31/12/2020".
A partire dalla fine del 2021, prendendo eccezionalmente a riferimento il triennio precedente (2021-2020-2019) e per ogni due anni successivi (fine 2023, 2025 e seguenti) il lavoratore che all'interno del periodo non ha effettuato alcun periodo lavorativo, fatte salve le rinunce di cui al art. 5 lett. a), decadrà definitivamente dal diritto all'iscrizione (cancellazione) in graduatoria.

VII. La conclusione di procedimenti disciplinari, svolti in base a quanto previsto dalle norme contrattuali e di legge, che comporterebbe il licenziamento per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, produrrà per i lavoratori a tempo determinato l'esclusione dalla graduatoria e quindi la perdita del diritto ad essere richiamati;

VIII. Per tutti i dipendenti con contratto a termine e/o stagionale presenti in graduatoria, che a partire dalla data del 01/01/2022, matureranno periodi di anzianità lavorativa presso la nostra Fondazione, così come indicati ai successivi punti 1 e 2, si stabiliscono, con il presente accordo, i seguenti passaggi automatici:

1. Per i lavoratori inquadrati nel 6° livello, il passaggio al 5° livello è subordinato all'inquadramento nel 6° livello per almeno 24 (ventiquattro) mesi, anche non continuativi, nella stessa mansione, salvo i periodi maturati con assunzione obbligatoria (L.68/99) da valutarsi con la Direzione del Personale insieme al Responsabile di reparto (i periodi di aspettativa non fanno conto per tale maturazione).
2. Per i lavoratori inquadrati nel 5° livello, il passaggio al 4° livello è subordinato all'inquadramento nel 5° livello per almeno 24 (ventiquattro) mesi, anche non continuativi, nella stessa mansione, salvo i periodi maturati con assunzione obbligatoria

(L.68/99) da valutarsi con la Direzione del Personale insieme al Responsabile di reparto (i periodi di aspettativa non fanno conto per tale maturazione). Questo passaggio di livello è subordinato al parere favorevole espresso dal Responsabile di reparto/settore cui è addetto il dipendente.

3. I passaggi di livello sopra elencati non esimono il lavoratore dall'obbligo di continuare a svolgere anche le mansioni del livello inferiore.
4. Quanto normato al punto 2. non riguarderà i lavoratori per i quali abbia trovato applicazione la norma di cui al punto 1.

Si stabilisce inoltre che, per i dipendenti stagionali presenti nella nuova graduatoria 2022, verranno presi in considerazione, per il raggiungimento dei 24 mesi sopra menzionati, i periodi effettivamente lavorati in Fondazione a partire dall'anno 2003. Tali conteggi saranno effettuati nel corso dell'anno 2022 e in tale anno si concorderanno i tempi e le modalità dei passaggi ai livelli superiori, sempre nel rispetto dei punti di cui al presente articolo VIII.

IX. Ferma l'applicazione della normativa vigente in tema di proroga dei contratti a termine, ove la proroga medesima non sia determinata da esigenze tecniche, organizzative e/o produttive, ai lavoratori in graduatoria che subiscano una postergazione della loro chiamata, la Fondazione riconoscerà un'anzianità compensativa di graduatoria, di natura convenzionale, pari al periodo di lavoro prestato dal lavoratore prorogato al posto del collega, fermo restando che gli stessi non abbiano rifiutato la prima proposta contrattuale e/o la successiva proroga senza alcuna delle giustificazioni di cui ai punti che precedono.



X. Il presente accordo ha efficacia a tempo indeterminato e produrrà i suoi effetti, fatto salvo quanto diversamente ed espressamente qui previsto, dalla data di sottoscrizione, che dovrà avvenire entro e non oltre il 28/02/2022, e continuerà a trovare completa applicazione fino alla data del suo rinnovo integrale o parziale o fino alla data di disdetta comunicata per iscritto da una delle parti, con preavviso di mesi 3.

Resta inteso che sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla precedente contrattazione integrativa, gli usi e consuetudini già in atto e tutto quanto non espressamente modificato o superato dal presente accordo.


Letto, confermato e sottoscritto,

FONDAZIONE TEATRO REGIO
DI PARMA


Il Direttore generale


SLC CGIL di Parma



FISVET CISI di Parma



USB LAVORO PRIVATO di Parma



La RSU

